

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 07347/2023 REG.RIC.
N. 07379/2023 REG.RIC.
N. 07421/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7347 del 2023, proposto da:

Espansione S.r.l., Editrice T.N.V. S.p.A., Retesette S.p.A., Rete 7 S.r.l., Rtv 38 S.p.A., Telelombardia S.r.l., Telecity S.r.l., Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., Canale 9 S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Tommaso Di Nitto e Massimo Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

R.E.I. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Zazza e Fabrizio Magliaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro *pro tempore*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro tempore*, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Presidenza della Repubblica Italiana, in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;

Auditel s.r.l., Telenorba s.p.A., R.T.P. Radio Televisione Peloritana s.r.l., Associazione Tv Locali, Videolina s.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 7379 del 2023, proposto da:

Videolina S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Di Nitto e Massimo Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

R.E.I. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Zazza e Fabrizio Magliaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro *pro tempore*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro tempore*, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Presidenza della Repubblica Italiana, in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;

Auditel s.r.l., Telenorba S.p.A., R.T.P. Radio Televisione Peloritana S.r.l., Associazione Tv Locali, Espansione S.r.l., Editrice T.N.V. S.p.A., Retesette S.p.A., Rete 7 S.r.l., Rtv 38 S.p.A., Telelombardia S.r.l., Telecitv S.r.l., Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., Canale 9 S.r.l., in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 7421 del 2023, proposto da:

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, i cui uffici sono ubicati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

R.T.P. Radio Televisione Peloritana S.r.l., Telenorba Spa, Videolina Spa, Editrice Tnv Spa, Espansione S.r.l., Retesette Spa, Rete 7 S.r.l., Rtv38 Spa, Telelombardia S.r.l., Telecitv S.r.l., Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., Canale 9 S.r.l., Associazione Tv Locali, Auditel S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

R.E.I. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Zazza e Fabrizio Magliaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

A.L.P.I. (Associazione per la Libertà e il Pluralismo dell'Informazione) Radio Tv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Loiodice e Carlo Edoardo Cazzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio – sede di Roma, n. 10849/2023, resa tra le parti.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di R.E.I. S.r.l., del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero

dell'Economia e delle Finanze e di A.L.P.I. (Associazione per la Libertà e il Pluralismo dell'Informazione) Radio Tv;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2023 il Consigliere Lorenzo Cordi' e uditi per le parti gli avvocati Tommaso Di Nitto, Patrizio D'Andrea in dichiarata delega dell'avv. Massimo Luciani, Fabrizio Magliaro, Alessia Urbani Neri dell'Avvocatura Generale dello Stato, Isabella Loiodice, Carlo Edoardo Cazzato e Fabrizio Magliaro;

1. Considerato che, in via preliminare, va disposta la riunione dei giudizi in epigrafe, trattandosi di appelli avverso la stessa sentenza (n. 10840/2023 del T.A.R. per il Lazio – sede di Roma).

2. Considerato che le questioni dedotte dalle parti appellanti necessitano dell'approfondimento della fase di merito del giudizio e che le esigenze cautelari risultano adeguatamente soddisfatte dalla sollecita fissazione dell'udienza di trattazione del merito del ricorso.

3. Ritenuto di ordinare agli appellanti – in vista dell'udienza pubblica - di integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le altre emittenti inserite nella graduatoria per l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2022.

3.1. Considerato che, in ragione del numero elevato di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare il ricorso ai pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 41, comma 4, c.p.a., e dell'articolo 49, comma 3, c.p.a.

3.2. Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante ricorso ai pubblici proclami, consentendosi l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione sul sito Internet della Ministero delle Imprese e del Made in Italy della presente ordinanza, del ricorso in appello, della sentenza di primo

grado e dell'elenco nominativo dei controinteressati da individuarsi tenendo conto dei soggetti collocati nella graduatoria.

3.3. Ritenuto di onerare gli appellanti di provvedere a tale adempimento nel rispetto dei termini di legge tenendo conto dell'udienza di trattazione del merito fissato in dispositivo.

4. Ritenuto di compensare le spese di lite della presente fase processuale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):

i) accoglie l'istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell'udienza di trattazione del merito del ricorso in appello ex art. 55, comma 10, c.p.a.;

ii) fissa, per la trattazione del merito del ricorso in appello, l'udienza pubblica del 18 gennaio 2024;

iii) ordina a parte appellante di integrare il contraddittorio nei modi e nei termini indicati in motivazione;

iv) compensa le spese di lite della presente fase processuale.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Lorenzo Cordi'

IL PRESIDENTE
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO